



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **FANTI ALESSANDRO** (c.f. FNTLSN74T06D704Z), residente a Forlì, Via Ravegnana n. 104 nel procedimento **R.G. n. 32/2022**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 28/10/2022 in proprio da

FANTI ALESSANDRO n. Forlì il 06/12/1974 (c.f. FNTLSN74T06D704Z), ivi residente in via Ravegnana n. 104, assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa Lucia Borelli

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;



- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII, posto che le precedenti istanze presentate sono state dichiarate inammissibili;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che attualmente svolge attività di lavoro dipendente avendo cessato le pregresse attività d'impresa svolte (la società OPSA di Fanti Flavio & C. di cui era socio è stata cancellata dal registro imprese il 02/02/2018 e la partita IVA aperta per lavorare come agente di commercio è stata cessata il 31/08/2021) e si trova in situazione di evidente sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 396.141,40 come di seguito dettagliata, il Fanti non è proprietario di immobili o beni mobili registrati ed è titolare del solo reddito da lavoro, insufficiente a soddisfare le obbligazioni.

Si riporta il prospetto dei debiti, personali e derivanti dalla società.

Creditore	Grado di privilegio	Importi a debito espressi in euro
Deutsche Bank spa	chirografo	10.712,00
Banca agricola commerciale sammarinese	Chirografo	19.333,70
Banca Nazionale sammarinese	Chirografo	4.051,10
Rubicon SPV srl – Cerved	chirografo	17.151,22
Intesa San Paolo spa	chirografo	5.583,34
Service Lines srl	chirografo	443,82
Amministrazione finanziaria	Privilegio	257.476,00
INPS	Privilegio	57.884,01
INAIL	Privilegio	1.541,48
Prefettura FC	chirografo	1.050,15
Regione Emilia Romagna	privilegio	427,00
CCIAA Forlì – Cesena	chirografo	2.176,30
Agenzia della Riscossione e	Chirografo	18.311,28
TOTALE		396.141,4



I redditi percepiti negli ultimi tre anni, come da dichiarativi fiscali, ammontano a € 25.153 quanto al 2019, a € 17.837 quanto al 2020 e € 32.390 quanto al 2021, tenendo conto dell'avvenuta assunzione del Fanti dal 31/08/2021 come dipendente della ditta Italian Global Service di Bove Antonia con uno stipendio mensile netto di € 3.000, oltre alla tredicesima mensilità;

- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata e dato atto che ogni valutazione in merito alle cause e origini del sovraindebitamento e alla condotta del debitore potranno avere rilevanza solo in sede di pronuncia dell'esdebitazione e in tale sede verranno valutate;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dal Fanti, delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento, del fatto che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare le trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento esattoriale n. 04584202200000713000 - fasc. n. 45/2022/2686 di € 600 mensili, nonché i prelievi per i rimborsi dei due finanziamenti in essere con Intesa San Paolo e Deutsche Bank, pari rispettivamente a € 113,46 e € 93 - stante la loro inopponibilità alla procedura liquidatoria che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270 - l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 700 mensili per 13 mensilità annue, per tutta la durata della stessa;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII



P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **FANTI ALESSANDRO** n. Forlì il 06/12/1974 (c.f. FNTLSN74T06D704Z), ivi residente
in via Ravennana n. 104

NOMINA

Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa LUCIA BORELLI;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale ove non già presenti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;



- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 700 mensili per 13 mensilità annue, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 ed in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda a depositare l'elenco aggiornato dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua



approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati ove esistenti o successivamente appresi.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 10/11/2022

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

